

LA CIRCOLARE DI

LA SETTIMANA *fiscale*

MODELLO 730/2010 - NOVITÀ ONERI DETRAIBILI e DEDUCIBILI

IN QUESTA CIRCOLARE:

1. Quadri del Modello 730/2010;
2. Contribuenti che possono utilizzare il Modello 730/2010;
3. Modalità e termini di presentazione;
4. Novità del Modello 730/2010;
5. Oneri detraibili e deducibili.

1. QUADRI del MODELLO 730/2010

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.1.2010 sono stati approvati, con le istruzioni, il **Mod. 730/2010**, relativo alla dichiarazione semplificata ai fini Irpef che i contribuenti che si avvalgono dell'**assistenza fiscale** devono presentare nell'anno **2010** per i **redditi 2009**, nonché il **Mod. 730-1**, concernente la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef, il **Mod. 730-2** per il sostituto d'imposta e 730-2 per il Caf, concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della

dichiarazione da parte del contribuente, il **Mod. 730-3**, concernente il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata, i **Modd. 730-4 e 730-4 integrativo**, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta e la bolla per la consegna dei **Modd. 730 e/o 730-1**. Con il successivo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 16.2.2010 sono state apportate delle **modifiche** al modello 730-1/2010 ed alle relative istruzioni. Chiarimenti sulla presentazione del Mod. 730/2010, sull'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta, dai Caf-dipendenti e dai professionisti abilitati, nonché sui conguagli sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la C.M. 27.3.2010, n. 16/E.

N. 12 - 15 aprile 2010

Il **Mod. 730/2010** è il modello **base** che costituisce la dichiarazione dei redditi vera e propria; è composto dal **frontespizio**, per l'indicazione dei dati anagrafici del contribuente e di quelli relativi ai familiari a carico, e dai seguenti quadri:

- **Quadro A – Redditi dei terreni:** deve essere compilato dai contribuenti che possiedono redditi di terreni;
- **Quadro B – Redditi dei fabbricati:** va compilato dai contribuenti che possiedono redditi di fabbricati, anche se derivanti unicamente dal possesso dell'abitazione principale;
- **Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati:** è diviso in cinque sezioni. Nella sezione I vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione, nonché quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente per i quali spettano le relative detrazioni d'imposta. Nella sezione II vanno inseriti tutti gli altri redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni. Nella sezione III va indicato l'ammontare delle ritenute Irpef e dell'addizionale regionale Irpef; mentre nella sezione IV le ritenute a titolo di addizionale comunale all'Irpef, ove deliberata dall'ente locale. Nella sezione V va indicata la particolare detrazione riconosciuta nel 2009 al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso;
- **Quadro D – Altri redditi:** nella sezione I si indicano i redditi di capitale, di lavoro autonomo o redditi diversi e nella sezione II i redditi soggetti a tassazione separata;
- **Quadro E – Oneri e spese detraibili e oneri deducibili:** in questo quadro, che è costituito da sette sezioni, vanno indicate le spese che danno diritto ad una detrazione d'imposta e quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili);
- **Quadro F – Altri dati:** è diviso in otto sezioni, nelle quali vanno indicati i versamenti di acconto relativi all'anno 2009 (sezione I), le ritenute subite diverse da quelle già indicate nei Quadri C e D (sezione II), le eventuali eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni (sezione III), l'importo del credito d'imposta per le nuove assunzioni (sezione IV), le ritenute e gli acconti Irpef sospesi per eventi eccezionali (sezione V), l'importo dell'acconto Irpef per il 2010 che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quello risultante della dichiarazione e il numero di eventuali rate (sezione VI), i dati relativi ai redditi prodotti all'estero per i quali spetta il relativo credito di imposta (sezione VII), nonché i redditi soggetti a tassazione separata (sezione VIII);
- **Quadro G – Crediti d'imposta:** comprende quattro sezioni, relative ai crediti d'imposta relativi ai fabbricati (sezione I), al credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (sezione III), al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (sezione III) e al credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (sezione IV);
- **Quadro I – Ici:** quadro relativo ai dati riguardanti l'imposta comunale sugli immobili.
L'utilizzo del **Mod. 730** ai fini della dichiarazione dei redditi comporta dei **vantaggi**, in quanto:
 - la **compilazione** del modello è **semplice** e **non** richiede l'effettuazione di **calcoli**, come avviene, invece, per la dichiarazione unificata annuale **Mod. Unico**;
 - consente al **contribuente** di ottenere gli eventuali **rimborsi di crediti d'imposta** risultanti dalla dichiarazione direttamente con la retribuzione o con la pensione, nonché di richiedere di effettuare un **minore** (o nullo) **versamento** a titolo di **acconto** delle imposte sui redditi **2009**, da dichiarare nel 2010;
 - permette al soggetto che presta l'**assistenza fiscale** (datore di lavoro, ente che eroga la pensione o Centro di assistenza fiscale) di **trattenere direttamente** sulla retribuzione o sulla pensione le **somme eventualmente dovute** dal contribuente (ad es. a titolo di acconto delle imposte sui redditi).
I **coniugi** non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in **forma congiunta** con il Mod. 730 se possiedono **esclusivamente redditi** che possono essere dichiarati mediante il Mod. 730 e **almeno uno** di essi si trova nella condizione di utilizzare il Mod. 730. Quando **entrambi** i coniugi possono **autonomamente** avvalersi dell'assistenza fiscale, il Mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al **sostituto d'imposta di uno dei due** coniugi ovvero ad un **Caf**. In caso di dichiarazione congiunta, nel **frontespizio** del modello va indicato come «**dichiarante**» il coniuge che ha come **sostituto d'imposta** il soggetto al quale è **presentata** la dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le operazioni di **conguaglio d'imposta**, se la dichiarazione viene presentata ad un Caf.
Il **Mod. 730 congiunto non** può essere **presentato** in caso di:
 - **dichiarazione presentata per conto di altri contribuenti**, quali **persone incapaci**, compresi i minori di età;
 - **decesso** di uno dei coniugi avvenuto **prima** della **presentazione** della dichiarazione dei redditi;
 - **titolarità di uno dei coniugi**, nel 2009, di **redditi** che **non** possono essere **dichiarati** con il Mod. 730 (redditi d'impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo professionale anche in forma associata, redditi diversi non compresi nel Quadro D del Mod. 730), o se, comunque, uno dei coniugi è tenuto a presentare il **Mod. Unico 2010 Persone fisiche**.
I coniugi devono indicare, ciascuno nel proprio Mod. 730, l'importo degli **acconti** versati riferiti alla propria Irpef e alla propria addizionale comunale Irpef. Come precisato nella C.M. 27.3.2010, n. 16/E, i coniugi che, **non** essendosi avvalsi del **differimento** del versamento del secondo o unico acconto (D.L.

168/2009 e L. 191/2009), hanno versato l'acconto 2009 nella misura del **99%**, anziché in quella ridotta dal 79% e che hanno utilizzato il **maggior importo versato** (20%) dell'acconto in **compensazione** nel **Mod. F24**, devono indicare, ciascuno nel proprio modello, l'importo compensato.

2. CONTRIBUENTI che POSSONO UTILIZZARE il MODELLO 730/2010

Il Mod. 730/2010, relativo al periodo d'imposta 2009, può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di **reddito**, possedute nel **2009**:

- redditi di **lavoro dipendente** e **assimilati**, tra cui i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto;
- redditi dei **terreni**;
- redditi dei **fabbricati**;
- redditi di **capitale**;
- redditi di **lavoro autonomo occasionale** per i quali non è richiesta la partita Iva;
- alcuni **redditi diversi** (ad es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni **redditi assoggettabili a tassazione separata**.

I contribuenti che possono presentare il Mod. 730/2010 (se hanno un sostituto d'imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti) sono:

- **dipendenti**, compresi quelli per i quali il reddito è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali;
- **pensionati**;
- soggetti che percepiscono **indennità sostitutive** di reddito di lavoro dipendente (ad es. trattamento di integrazione salariale, indennità di mobilità, ecc.);
- **soci di cooperative** di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- **sacerdoti** della Chiesa cattolica;
- **giudici costituzionali, parlamentari nazionali** e altri titolari di **cariche pubbliche** elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- **soggetti impegnati in lavori socialmente utili**;
- **produttori agricoli** esonerati dalla presentazione del Mod. 770/2010 e delle dichiarazioni ai fini Iva e Irap.

Possono utilizzare il Mod. 730/2010 anche i contribuenti che nel 2010 possiedono **solo redditi di co.co.co.** o collaborazione a progetto, presentandolo a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, purché:

- tali redditi siano percepiti almeno nel periodo compreso tra il mese di **giugno 2010** e il mese di **luglio 2010**, e

- siano conosciuti i **dati del sostituto** che dovrà effettuare il conguaglio.

Chi deve presentare la dichiarazione per conto dei **minori non emancipati**, degli **interdetti** e degli **inabilitati**, possono utilizzare il Mod. 730 solo se per questi contribuenti ricorrono le condizioni (ad es. tipologia di reddito) suindicate.

I lavoratori con **contratto di lavoro a tempo determinato** di durata **inferiore all'anno** possono presentare il Mod. 730/2010:

- al **sostituto d'imposta** purché il rapporto di lavoro duri almeno dal mese di **aprile 2010** al mese di **luglio 2010**;
- ad un **Centro di assistenza fiscale** per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un **professionista** abilitato a condizione che il rapporto di lavoro duri almeno da **giugno 2010** a **luglio 2010** ed essi conoscano i **dati del sostituto** che dovrà effettuare il conguaglio.

I lavoratori con **contratto a tempo indeterminato non** possono utilizzare il Mod. 730 se il rapporto di lavoro è già **cessato** al momento della **presentazione** della dichiarazione o sono a conoscenza che il rapporto di lavoro **cesserà prima** dell'effettuazione delle operazioni di **conguaglio**.

Non possono, invece, utilizzare il Mod. 730/2010 e, quindi, devono presentare il **Mod. Unico 2010 PF** o il Mod. Unico 2010 Mini i dipendenti e assimilati e i pensionati che, nel periodo d'imposta **2009**, hanno posseduto:

- **redditi d'impresa**, anche in forma di partecipazione;
- **redditi di partecipazione in società di persone**;
- **redditi di lavoro autonomo professionale** (soggetti con partita Iva), anche in **forma associata**, da dichiarare nel Quadro RE (Redditi di lavoro autonomo) del Mod. Unico;
- **redditi diversi non** compresi tra quelli indicati nel **Quadro D**, righe D4 e D5, del Mod. 730 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende), da dichiarare nel **Quadro RL** (Redditi diversi) del Mod. Unico;
- **redditi da plusvalenze** derivanti dalla **cessione di partecipazioni** qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- reddito proveniente da **trust** percepito quale soggetto beneficiario.

Devono utilizzare il **Mod. Unico 2010 PF** anche i soggetti che:

- devono presentare, oltre alla dichiarazione ai fini delle **imposte sui redditi**, una tra le dichiarazioni ai fini **Iva, Irap** e **sostituti d'imposta** (Mod. 770 Semplificato e/o Ordinario);
- **non residenti** in Italia nel 2009 e/o nel 2010;

- devono presentare la dichiarazione **per conto dei contribuenti deceduti**;
- nel **2010** percepiscono **redditi di lavoro dipendente** erogati **esclusivamente** da datori di lavoro **non** obbligati ad effettuare le **ritenute d'acconto** ai fini Irpef (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

3. MODALITÀ e TERMINI di PRESENTAZIONE

Per adempiere gli obblighi di dichiarazione, i contribuenti possono rivolgersi **alternativamente**:

- ad un **Caf-dipendenti** scelto autonomamente, oppure
- al proprio **sostituto d'imposta** (datore di lavoro o ente pensionistico), se esso presta assistenza fiscale e se il contribuente ha comunicato al sostituto stesso, entro il 15.1.2010, l'intenzione di avvalersi dell'assistenza fiscale nel **2010**.

In caso di **mancata comunicazione**, il **sostituto d'imposta** è **esonerato** dall'obbligo di **assistenza**. Inoltre, i soggetti per i quali il rapporto con il sostituto si instaura **dopo il 15.1.2010** sono **esonerati** dall'onere di **comunicazione**. I **sostituti d'imposta**, anche se **non** prestano **assistenza** fiscale, devono effettuare le operazioni di **conguaglio** relative alle dichiarazioni Mod. 730.

I **dipendenti delle Amministrazioni dello Stato** possono presentare il Mod. 730 all'**ufficio** che svolge le **funzioni di sostituto d'imposta** (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di **assistenza** o è incaricato della **raccolta dei modelli**.

Le **modalità** per la **presentazione** della dichiarazione sono **differenti** a seconda che il contribuente si avvalga dell'assistenza fiscale del proprio **datore di lavoro** o **ente pensionistico** oppure di un **Caf** o **professionista**:

- **presentazione al sostituto d'imposta**: il contribuente che presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare il **Mod. 730 già compilato** e l'apposita busta chiusa contenente il **Mod. 730-1**, concernente la scelta per la destinazione **dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef**. In caso di **dichiarazione congiunta**, le schede per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dei coniugi devono essere inserite in un'**unica busta**, sulla quale devono essere riportati i dati anagrafici del dichiarante;
- **presentazione al Caf o al professionista**: il contribuente che si rivolge ad un Caf o professionista può consegnare il modello debitamente **compiato** (in tal caso **nessun compenso** è dovuto), oppure può **chiedere assistenza** per la compilazione. Il contribuente deve presentare al Caf la scheda per la scelta della destinazione **dell'otto**

per mille e del cinque per mille dell'Irpef (Mod. 730-1), anche se non è espressa la scelta.

Per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione, il contribuente deve **sempre** esibire al Caf o professionista la **documentazione** necessaria.

Ad esempio:

- **certificazioni** attestanti le **ritenute** alla fonte ai fini Irpef, quali il **CUD 2010** (oppure il **CUD 2009** se **eventualmente rilasciato**, per i redditi percepiti nel 2009, in caso di interruzione del rapporto di lavoro avvenuta **prima** che fosse disponibile lo schema di certificazione CUD 2010);
 - **scontrini, ricevute, fatture e quietanze** comprovanti gli **oneri deducibili** dal reddito e **detraibili** dall'imposta. **Non** va esibita la documentazione concernente gli **oneri deducibili riconosciuti** dal **sostituto d'imposta** in sede di determinazione del reddito. Inoltre non va esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una **detrazione d'imposta già attribuita** dal **sostituto d'imposta** all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d'imposta;
 - per le **spese** sostenute per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** per le quali spetta la **detrazione del 41% o 36%** dell'Irpef, **ricevute** dei **bonifici bancari, quietanze di pagamento** degli oneri di **urbanizzazione**, attestati di **versamento** delle **ritenute** operate dal **condominio** sui compensi dei professionisti, nonché quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, **ricevuta postale** della **raccomandata** con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette competente o, dal 2001, al Centro Operativo di Pescara la **comunicazione della data di inizio lavori**. Per gli interventi sulle **parti comuni**, la documentazione può essere sostituita **anche** da una **certificazione dell'amministratore di condominio** che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione Irpef del 41% o 36% e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione;
 - **attestati di versamento d'imposta** eseguiti **direttamente** dal contribuente;
 - dichiarazioni **Mod. Unico** in caso di **eccedenze d'imposta** per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
- Per quanto riguarda gli **oneri deducibili** dal reddito complessivo e gli **oneri detraibili** dall'imposta lorda, il contribuente deve esibire la documentazione idonea a verificare il diritto al riconoscimento degli stessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

La **documentazione** relativa ai **redditi 2009** dichiarati nel **Mod. 730/2010** deve essere **conservata** dal contribuente per il periodo entro il quale l'Am-

ministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla, vale a dire fino al **31.12.2014**, in caso di assistenza prestata sia dal **sostituto d'imposta** sia da un **Caf o professionista**, ed esibita, se richiesta, ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

La scadenza per la presentazione della dichiarazione è diversa a seconda che il contribuente si avvalga dell'assistenza fiscale del sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure di un Caf o professionista:

- **assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta:** il contribuente deve presentare al proprio sostituto d'imposta entro il **30.4.2010**:
 - il **Mod. 730/2010**, debitamente **compilato e sottoscritto**; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto;
 - il **Mod. 730-1** con la scelta per la **destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef**.

Diversamente da quanto previsto in caso di presentazione della dichiarazione al Caf o professionista, al **sostituto d'imposta non** deve essere esibita alcuna **documentazione** tributaria relativa alla compilazione del Mod. 730/2010 (ad es. documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione, fatture, ricevute e quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell'anno 2009, per oneri deducibili o detraibili, ecc.);

- **assistenza fiscale prestata dal Caf o dal professionista:** il contribuente deve presentare al Caf-dipendenti o al professionista entro il **31.5.2010**:
 - il **Mod. 730/2010**, già **compilato**; in alternativa è possibile chiedere l'**assistenza** per la compilazione;
 - il **Mod. 730-1** con l'indicazione dei dati anagrafici anche se non viene effettuata la scelta per la **destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef**.

Le **stesse modalità e termini** si applicano se il **sostituto d'imposta** presta assistenza fiscale ai propri sostituiti **tramite un Caf** di cui è **socio**.

4. NOVITÀ del MODELLO 730/2010

Il Mod. 730/2010 contiene alcune **novità**, illustrate di seguito.

- **Prospetto coniuge e familiari a carico:** il **bonus straordinario** per le famiglie a basso reddito è stato riconosciuto **solo** per l'anno **2008**; pertanto, è stata **eliminata** la relativa **colonna 8**, che andava compilata per richiedere l'agevolazione.
- **Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati:** sono state apportate le seguenti modifiche:

- nella **sezione I** il **rigo C5** è stato rinominato «Somme per incremento di produttività» poiché è stato eliminato il riferimento al «lavoro straordinario e/o supplementare». Infatti l'art. 5, co. 1, D.L. 185/2008, conv. con L. 2/2009 ha prorogato l'agevolazione prevista per il settore privato dall'art. 2, co. 1, D.L. 93/2008, conv. con L. 126/2008 - vale a dire l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% - limitatamente alle **somme** percepite per **incremento** della **produttività** (premi di produzione) e non anche le somme per lavoro straordinario o supplementare;
- è stata inserita la **nuova sezione V**, nella quale è stato previsto un campo in cui indicare la **riduzione d'imposta** lorda determinata **sul trattamento economico accessorio**, al massimo pari ad euro 134, introdotta dall'art 4, D.L. 185/2008. Tale beneficio, determinato dal sostituto d'imposta, riguarda il **sogetti** impiegati nel **comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico** che nel 2008 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente **non superiore a euro 35.000**.

- **Quadro E - Oneri e spese:** si evidenziano le seguenti novità:

- nella **sezione IV**, riservata alle spese per le quali spetta la **detrazione Irpef del 20%** è stata introdotta la **colonna 4** al fine di indicare le spese sostenute per l'acquisto di **mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer** finalizzati all'**arredo dell'immobile ristrutturato**. Con riferimento a tali spese l'art. 2, D.L. 5/2009, conv. con L. 33/2009, ha previsto l'agevolazione della detrazione d'imposta del 20%, da ripartire in cinque anni;
- nella **sezione V**, riservata alle spese per le quali spetta la **detrazione d'imposta del 55%** per gli interventi finalizzati al **risparmio energetico**, è stata introdotta la **nuova colonna 4** «Rideterminazione rate» per consentire agli **eredi** e agli **acquirenti di immobili** oggetto di interventi di riqualificazione energetica, realizzati nel 2008, la **rideterminazione** del numero delle **rate residue**, facoltà prevista dall'art. 9-bis, D.M. 19.2.2007.

- **Quadro G - Crediti d'imposta:** in questo quadro è stata introdotta la **nuova sezione IV** per permettere ai contribuenti colpiti dal **sisma in Abruzzo** di usufruire del **credito d'imposta** con riferimento alle spese sostenute per la **riparazione, la ricostruzione o l'acquisto dell'immobile danneggiato**. L'agevolazione, prevista dall'art. 3, D.L. 39/2009, conv. con L. 77/2009 viene disciplinata dalle Ordinanze 6.6.2009, n. 3779 e 9.7.2009, n. 3790. La nuova sezione è composta da **due righe**, dei quali il primo è riferito all'**abitazione principale** e il secondo ad **altri immobili**.

5. ONERI DETRAIBILI e DEDUCIBILI

Il **Quadro E**, in cui vanno indicati gli oneri detraibili dall'Irpef e gli oneri deducibili dal reddito, è così composto: nella **sezione I** si indicano le spese detraibili al 19%, nella **sezione II** gli oneri deducibili dal reddito, nella **sezione III** le spese di recupero edilizio (detrazione del 41% o 36%) e di salvaguardia dei boschi (36%). Le **sezioni IV, V e VI**, sono relative, rispettivamente, alle spese detraibili al 20%, alla detrazione del 55% per gli interventi volti al risparmio energetico e alle detrazioni per canoni di locazione. Le altre detrazioni si indicano nella **sezione VII**.

Spese sanitarie

Tra le spese mediche **detraibili** nella misura del **19%**, da indicare nel **rigo E1** della **sezione I**, rientrano:

- le **prestazioni chirurgiche** (comprese le spese per anestesia, trasfusioni, trapianti, escluse quelle di pernottamento dei congiunti, utilizzo di telefono e televisione);
- le **analisi, indagini radioscopiche, ricerche** e applicazioni rese da ambulatori, Asl e istituti specializzati, compresi prelievi di sangue, elettrocardiogramma, ecografia, Tac, ginnastica correttiva e per la riabilitazione, dialisi, psicoterapia, anestesia epidurale e, se prescritte dal medico, cure termali;
- le **prestazioni dello specialista** e quelle **odontoiatriche**, comprese apparecchiature e protesi dentarie, e anche le spese per acquisto/affitto di protesi o attrezzature sanitarie;
- le **prestazioni del medico di base** (anche di medicina omeopatica) e quelle rese da uno specialista fuori dall'ambito della propria specializzazione, le cure di **paramedici** specializzati e l'**assistenza infermieristica** e **riabilitativa** (fisioterapia, logopedia, laserterapia, ecc.), compresi dietisti e chiropratici;
- i **ricoveri** collegati a un'operazione chirurgica o **degenze** (per gli anziani, la detrazione non spetta per la retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche).

È **detraibile al 19%** anche l'acquisto di **medicinali** (con o senza prescrizione medica, compresi i ticket), ma sullo scontrino della farmacia deve essere specificato il **codice fiscale** del destinatario, il **tipo** e la **quantità** dei farmaci (C.M. 30/E/2008). Inoltre, come precisato dalla R.M. 10/E/2010, la **documentazione** (scontrino o fattura) delle **spese** sostenute per l'acquisto di **medicinali**, anche se non riporta la dicitura «farmaco» o «medicinale», deve comunque indicare la **natura** del prodotto attraverso **sigle, abbreviazioni o terminologie** rife-

ribili a farmaci. La stessa dicitura «**ticket**» soddisfa l'indicazione della natura di farmaco, in quanto può essere riferita **solo** a **medicinali** erogati dal Ssn; relativamente all'acquisto di farmaci **non** soggetti a **prescrizione medica**, l'indicazione della natura è soddisfatta anche se sono riportate le sigle «**SOP**» (medicinali non soggetti a prescrizione medica) o «**OTC**» (medicinali da banco o di automedicazione). Inoltre, **non** è più **necessario conservare** l'eventuale **prescrizione medica** in quanto la **natura** e la **qualità** del prodotto risultano dalle diciture riportate sui documenti di spesa. Pertanto, **anche** per i **ticket** il contribuente **non** è più obbligato a conservare la **fotocopia della ricetta medica**.

Le spese sanitarie si indicano nella **colonna 2** del **rigo E1**, mentre la colonna 1 può essere compilata dai contribuenti con determinate patologie che comportano l'esenzione da ticket.

Sono **detraibili**, ma nel **limite** di euro **6.197,48**, le spese sostenute dal contribuente per il **familiare non a carico (rigo E2)** relative a **patologie esenti da ticket** per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'Irpef dovuta dal familiare.

Le spese riferibili ai **righe E1 e E2** sono **detraibili** al 19% per la **parte oltre** euro **129,11**, ma nei righe si indica l'**intero importo** e la detrazione sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale (sostituto d'imposta, Caf o professionista).

Per i **portatori di handicap** le spese sanitarie che consentono la detrazione del 19% sull'**intero importo (rigo E3)** sono quelle per **mezzi** necessari per l'**accompagnamento** (trasporto in autoambulanza), la **deambulazione** (arti artificiali), la **locomozione** e il **sollevamento** (rampe per eliminare le barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, pedane di sollevamento, modifiche all'ascensore) e le spese per **sussidi tecnici e informatici** (computer, fax, modem) per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti dalla commissione medica in base alla L. 104/1992. Sono detraibili, inoltre, per un **veicolo ogni 4 anni** e su **massimo di euro 18.075,99**, i costi di **acquisto di motoveicoli e auto (rigo E4)**, anche se prodotti in serie e adattati alle limitazioni permanenti dei portatori di handicap, e di **auto** (anche non adattate) per trasportare non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale con indennità di accompagnamento e invalidi. Sono compresi i costi per riparazioni straordinarie, ed esclusi, invece, i costi di esercizio (ad es. Rc auto e carburante).

È detraibile al 19% per l'**intera spesa** sostenuta anche l'acquisto del **cane guida (rigo E5)** da ciechi totali o parziali e ipovedenti gravi, per un **solo cane** e per una volta in **4 anni**, salvo i casi di perdita dell'animale.

Il **rigo E6** è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per **oltre** euro **15.493,71**, hanno optato nel 2006, nel 2007 e/o nel 2008 per la **rateizzazione**.

Interessi sui mutui

Nei rigi da E7 a E11 vanno indicate le **detrazioni del 19%** per **interessi passivi, oneri accessori** (ad es. commissioni bancarie per l'intermediazione, oneri fiscali, compresa l'imposta per iscrizione/cancellazione di ipoteca, spese di istruttoria e perizia tecnica, spese notarili per la stipula del mutuo ma non per il contratto di compravendita) e **quote di rivalutazione** pagati nel 2009 in dipendenza di **mutui**, a prescindere dalla scadenza della rata.

In particolare, il **rigo E7** è riservato agli **interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale** (nel limite **massimo** di euro **4.000**), mentre nel **rigo E8** si indicano, per un importo **fino** a euro **2.065,83** per ogni intestatario, gli interessi per **mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile diverso** dalla «prima casa». I **righi E9 ed E10** si compilano con gli interessi (con un **massimo** di euro **2.582,28**) relativi, rispettivamente, a mutui contratti nel 1997 per **recupero edilizio** e a mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la **costruzione della «prima casa»**. Nel **rigo E11** si indicano gli **interessi passivi per mutui agrari**.

Altre spese detraibili al 19%

Per i **premi di assicurazioni su vita, infortuni, invalidità e non autosufficienza (rigo E12)** la detrazione si calcola con riferimento a un importo **massimo** di euro **1.291,14**, mentre sono detraibili **senza limiti le spese scolastiche (rigo E13)** pagate nel 2009, anche se relative a più anni (anche se fuori corso), per la frequenza di scuole secondarie, Università (comprese le spese per il test di accesso - R.M. 87/E/2008), scuole di perfezionamento e di specializzazione universitaria, presso istituti e università italiane o straniere, pubbliche o private, nel limite delle tasse e dei contributi degli istituti statali italiani.

Nel **rigo E14** si indicano le **spese funebri** sostenute nel 2009 (per un importo **fino** a euro **1.549,37** per ogni decesso) dai contribuenti conseguentemente alla morte di familiari, quali coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non convivente), figli, anche naturali, adottivi affidati o affiliati, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, anche unilaterali. La detrazione spetta a chi ha **effettivamente sostenuto** il costo, anche se **non intestatario della fattura**.

Il **rigo E15** è riservato alla detrazione del 19%, su un importo **fino** a euro **2.100** (con riferimento al singolo contribuente e a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza), sulle spese documentate sostenute nel 2009 per le **badanti di persone non autosufficienti** (risultanti da certificazione medica), purché il **reddito complessivo non superi** euro **40.000** e anche se le spese riguardano **familiari**, anche non a carico.

Nel **rigo E16** si indicano le spese documentate, per un **importo non superiore**, per **ogni ragazzo** tra i 5 e i 18 anni, a euro **210**, sostenute nel 2009 per **l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture** per la pratica sportiva non agonistica. Per fruire dello sconto, il contribuente deve acquisire e conservare bollettino bancario o postale, o fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino i dati del soggetto che ha reso la prestazione, la causale, l'attività sportiva esercitata, l'importo pagato, i dati anagrafici di chi pratica lo sport e il codice fiscale di chi paga.

Il **rigo E17** è riservato alla detrazione dei compensi pagati nel 2009 a **intermediari immobiliari** in riferimento all'acquisto dell'**abitazione principale**, nel **limite** di euro **1.000**, da ripartire tra gli eventuali comproprietari.

Al **rigo E18** si indica la detrazione delle spese (**non superiori** a euro **2.633**) sostenute nel 2009 dagli **studenti universitari** (anche fiscalmente a carico) **fuori sede**, in un Comune distante almeno 100 Km dal quello di residenza dello studente (e comunque in una Provincia diversa), per canoni di locazione di immobili adibiti a «prima casa», derivanti da contratti stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/1998.

Tutti gli **altri oneri** per i quali è prevista la detrazione del 19% **diversi** da quelli dei rigi precedenti vanno riportati nei **righi da E19 a E21**, nei quali, oltre all'**importo (colonna 2)**, si indica, alla **colonna 1**, il corrispondente **codice** (si veda la tabella a pag. seg.). In particolare, per le **erogazioni liberali** effettuate nel 2009 sono detraibili quelle in denaro ai movimenti e **partiti politici** per importi **da** euro **51,65** a euro **103.291,38** (escluso il tesseramento) e quelle (il limite **massimo** è di euro **2.065,83**) a favore di **Onlus, iniziative umanitarie, religiose o laiche** in Paesi non Ocse, gestite da fondazioni e associazioni individuate con D.P.C.M., comprese le donazioni a popolazioni colpite da calamità o da altri eventi straordinari.

Sono detraibili anche le **erogazioni in denaro a società e associazioni sportive dilettantistiche** (per un importo **fino** a euro **1.500**), i **contributi associativi (fino** a euro **1.291,14**) versati dai soci alle **società di mutuo soccorso**, le **erogazioni ad associazioni di promozione sociale** per un **massimo** di euro **2.065,83** e alla «**Biennale di Venezia**» per un massimo del **30%** del reddito, le **donazioni per attività culturali e artistiche**, nonché, per un importo fino al **2%** del reddito, le erogazioni a **enti o istituzioni pubbliche**, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono **solo** attività nello **spettacolo** e quelle a enti di interesse nazionale nel **settore musicale**; in quest'ultimo caso, il limite sale al **30%** per somme versate con specifiche finalità.

Sono detraibili al 19% anche le **spese obbligatorie per manutenzione, protezione o restauro dei beni** soggetti a **regime vincolistico** autorizzate dalla

- continua a pag. 9 -

ONERI per i QUALI SPETTA la DETRAZIONE del 19%

Codice	Descrizione
1	Spese sanitarie
2	Spese sanitarie per familiari non a carico
3	Spese sanitarie per portatori di handicap
4	Spese per veicoli per i portatori di handicap
5	Spese per l'acquisto di cani guida
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale
11	Interessi per prestiti o mutui agrari
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza
13	Spese per istruzione
14	Spese funebri
15	Spese per addetti all'assistenza personale
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive)
17	Spese per intermediazione immobiliare
18	Spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede
19	Erogazioni liberali ai partiti politici
20	Erogazioni liberali alle Onlus
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche

– continua –

- segue - ONERI per i QUALI SPETTA la DETRAZIONE del 19%

Codice	Descrizione
27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
29	Spese veterinarie
30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
32	Spese sostenute dai docenti per l'autoaggiornamento e la formazione
33	Spese per l'acquisto degli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico
34	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico
35	Spese per asili nido
36	Altri oneri detraibili

- segue da pag. 7 -

competente Sovrintendenza nella misura effettivamente rimasta a carico. Le detrazioni sono **cumulabili** con quella del **36%** per le **ristrutturazioni**, ma in tal caso è **ridotta** del **50%**.

La detrazione Irpef spetta anche per le **spese veterinarie** documentate (per la parte **oltre euro 129,11**) nel limite **massimo** di euro **387,34**, sostenute nel 2009 per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva (individuati dal D.M. 289/2001) e, senza limiti, per i costi sostenuti per i **servizi di interpretariato** dai soggetti riconosciuti **sordomuti** ai sensi della L. 381/1970.

Possono essere detratte anche le **erogazioni liberali** documentate a favore degli **istituti scolastici** di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, e anche lo sconto sulle spese, **fino a euro 500**, sostenute da **docenti di scuole pubbliche** di ogni ordine e grado (anche non di ruolo con incarico annuale) per l'**autoaggiornamento** e la **formazione**.

Sono detraibili, nel limite massimo di euro **250**, le spese sostenute per l'acquisto degli **abbonamenti** ai servizi di **trasporto pubblico** locale, regionale e interregionale resi da enti pubblici o da soggetti privati autorizzati al servizio pubblico. La detrazione può essere fruita **anche** se le spese sono state sostenute per i **familiari fiscalmente a carico**. Le spese da considerare sono quelle sostenute nel 2009 anche se si riferiscono ad abbonamenti che

scadono nel 2010.

Sono, inoltre, detraibili i contributi versati nel 2009 per il **riscatto della laurea dei familiari fiscalmente a carico**. Se, invece, i contributi sono stati versati dall'**interessato** che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, devono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo (rigo E22).

La detrazione spetta anche per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di **rette** relative alla frequenza di **asili nido** per un importo complessivamente **non superiore** a euro **632** annui per ogni figlio.

Infine, con il **codice 36** si indicano gli **altri oneri** per i quali spetta il risparmio d'imposta del 19%.

Oneri deducibili

Nella **sezione II** del Quadro E (**righe da E22 a E32**) si indicano gli **oneri** che **riducono** l'**imponibile** complessivo ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state tassate.

Il **rigo E22** è riservato ai **contributi previdenziali e assistenziali** obbligatori e volontari versati nel 2009, **anche** se per i **familiari a carico**, alla gestione della **forma pensionistica obbligatoria** di appartenenza. Rientrano tra quelli deducibili i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza nell'ambito del Ssn (compreso il contributo Ssn dell'Rc auto), quelli per l'assicurazione Inail obbligatoria casalinga e

quelli volontari al fondo casalinghe e i contributi per il riscatto degli anni di laurea e la prosecuzione volontaria.

Nel **rigo E23** si indica l'importo degli **assegni periodici** corrisposti nel 2009 al **coniuge**, anche se residente all'estero (**esclusi** quelli per il **mantenimento dei figli**) a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento, o di divorzio; **non sono deducibili** le somme corrisposte in un'unica soluzione. È obbligatorio indicare (**colonna 1**) il **codice fiscale** del **coniuge** cui sono stati corrisposti gli alimenti, deducibili nella misura risultante da provvedimento dell'autorità giudiziaria.

I **contributi** previdenziali e assistenziali per **colf, baby sitter e badanti (rigo E24)** sono deducibili per la parte a carico del datore di lavoro e **fino a euro 1.549,37**, mentre i contributi e le erogazioni a **istituzioni religiose (rigo E25)**, comprese tra quelle beneficiarie dell'8 per mille, sono deducibili **fino a euro 1.032,91**.

Oltre alle spese mediche per le quali spetta la detrazione del 19% da indicare nei rigi da E1 a E4, i **portatori di handicap** possono fruire nel **rigo E26** della deduzione dall'imponibile delle **spese mediche generiche** e di **assistenza specifica** infermieristica e riabilitativa, per gli addetti all'assistenza di base o gli operatori tecnico-assistenziali dedicati solo all'assistenza diretta della persona, per gli educatori professionali e gli addetti ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Nel **rigo E27** si indicano le altre spese deducibili, tra cui i **contributi ai fondi sanitari (fino a euro 3.615,20)**, le **donazioni a organizzazioni non governative (fino al 2% del reddito)**, le **donazioni in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo (e comunque fino a euro 70.000)** a favore di **Onlus, associazioni di promozione sociale, fondazioni** e associazioni per la tutela e la valorizzazione dei beni di **interesse artistico, storico e paesaggistico**, l'**indennità per la perdita dell'avviamento** e il **50%** delle spese sostenute dai **genitori adottivi di minori stranieri per le procedure di adozione**.

Alla **previdenza complementare** sono riservati i rigi da **E28 a E32**, in cui indicare i **contributi a deducibilità ordinaria (fino a euro 5.164,57)**, i contributi pagati dai **lavoratori di prima occupazione successiva all'1.1.2007 (fino a euro 5.164,57)**, quelli versati a **fondi in squilibrio finanziario, per familiari a carico** e al **fondo pensione negoziale dei dipendenti pubblici (fino al 12% del reddito e comunque fino a euro 5.164,57)**.

Ristrutturazioni edilizie

Nella **sezione III, rigi da E33 a E36**, si riportano le spese sostenute nel 2009 o negli anni precedenti (indicando la rata del 2009) relative a **ristrutturazione e manutenzione di immobili, acquisto o assegnazione di immobili in edifici ristrutturati,**

ed a interventi di **manutenzione o salvaguardia dei boschi**.

La **detrazione Irpef** per le **ristrutturazioni edilizie** è del **36%** per i costi sostenuti dal 2000 al 2005 e per quelli del 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre e dal 2007 al 2009, e del **41%** per le spese del 1998 e 1999 e per quelle del 2006 fino al 30 settembre.

Il **limite** di spesa su cui applicare la percentuale di detrazione è di euro **77.468,53** per le spese fino al **2002** e di euro **48.000** per quelle sostenute dal **2003 al 2009**.

In caso di **vendita**, o di **donazione** prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto a detrarre viene trasferito, rispettivamente, all'**acquirente** e al **donatario**. In caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette **esclusivamente all'erede** che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese siano state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la **cessazione** dello stato di **locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione** in capo all'inquilino o al comodatario.

Dal 2002 la detrazione d'imposta spetta anche nel caso di **acquisto o assegnazione di unità immobiliari** facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di **restauro e risanamento conservativo** eseguiti da **imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare** o da **cooperative edilizie**. All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione del 36% o 41% da calcolare su un **ammontare forfetario** pari al **25%** del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

Per i **boschi** la detrazione è del **36%**, ma con un limite massimo di euro **77.468,53** fino al 2002 e di euro **100.000** dal 2003 e solo fino al 2006.

Spese detraibili al 20%

Nella **sezione IV, rigo E37**, vanno indicate le **spese documentate** sostenute nel 2009 e detraibili dall'Irpef nella misura del **20%**. Si tratta di:

- spese per la **sostituzione di frigoriferi e congelatori** (e loro combinazioni) con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ fino a un **massimo** di euro **1.000**. Tra le spese possono essere considerati **anche i costi di trasporto** e le eventuali **spese di smaltimento** dell'elettrodomestico dismesso, purché debitamente **documentati**. Se nello stesso anno è stato sostituito più di un apparecchio e per ognuno si intende fruire della detrazione, si deve compilare un **distinto rigo** per ogni frigorifero o congelatore acquistato utilizzando un **nuovo modulo**. Per usufruire della detrazione, il contribuente deve **acquisire e conservare la fattura** o lo **scontrino parlante** con i propri dati identificativi, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+ dell'elettrodomestico, nonché

ONERI per i QUALI SPETTA la DETRAZIONE del 20%

Codice	Descrizione
1	Spese per sostituzione di frigoriferi e congelatori
2	Spese per acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica
3	Spese per acquisto e installazione di variatori di velocità (inverter)
non è previsto codice	Spese per acquisto di mobili, televisori, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, per l'arredo di immobili ristrutturati

predisporre un'autodichiarazione da cui risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.), le modalità utilizzate per la dismissione e l'indicazione del soggetto che ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell'elettrodomestico;

- spese, fino a un **massimo** di euro **7.500**, sostenute nel 2009 per l'**acquisto** e l'**installazione** di **motori ad elevata efficienza** con potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kw, anche in sostituzione di motori esistenti. Si considerano motori ad elevata efficienza i motori elettrici che rispettano i requisiti tecnici indicati nell'allegato A al D.M. 9.4.2008;
- spese, fino a un **massimo** di euro **7.500**, sostenute nel corso del 2009 per l'**acquisto** di **variatori di velocità** o di **apparecchi** applicati ai **motori elettrici** a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione (inverter);
- spese, fino ad un importo **massimo** complessivo di euro **10.000** da suddividere tra gli aventi diritto, sostenute **dal 7.2.2009 al 31.12.2009** per l'acquisto di **mobili, televisori, computer ed elettrodomestici** di classe energetica non inferiore ad A+, per l'arredo di **immobili ristrutturati**. Infatti, la condizione necessaria per usufruire di questa **nuova detrazione**, da ripartire in **cinque anni**, è che il contribuente, a partire dall'1.7.2008 abbia sostenuto spese di **ristrutturazione** edilizia su singole unità immobiliari residenziali per le quali beneficia delle agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio previste dall'art. 1, L. 449/1997, vale a dire manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Sono, invece, **esclusi** gli interventi di ristrutturazione su **parti comuni** degli edifici o relativi alla **manutenzione ordinaria** di singole unità immobiliari o che riguardino la realizzazione di **autorimesse** o **posti auto pertinenziali**. L'agevolazione **non** può essere fruita nell'ipotesi di spese sostenute per l'arredamento dell'**abitazione acquistata dall'impresa**

costruttrice che abbia ristrutturato l'immobile. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su **più unità abitative** può applicare la detrazione con riferimento a **ogni unità abitativa** e in questo caso l'importo massimo previsto è riferito a ciascuna di esse. Infatti, l'importo di euro 10.000 va riferito alla **singola unità immobiliare** oggetto di ristrutturazione, **a prescindere** dal **numero** di **contribuenti** che partecipano alla spesa. Dalla categoria degli elettrodomestici sono **esclusi** i frigoriferi, i congelatori e le loro combinazioni, poiché per questi spetta la **detrazione del 20%** prima indicata, da fruire per intero nell'anno di sostenimento della spesa.

Risparmio energetico

La **sezione V**, che comprende i **rigli da E38 a E40**, vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2009 e/o negli anni 2008 e 2007 per interventi finalizzati al **risparmio energetico** degli edifici esistenti, di **qualsiasi categoria catastale**, anche rurale, per cui spetta la **detrazione Irpef del 55%**. Per le spese sostenute dall'anno 2009, la detrazione è ripartita in **cinque quote annuali** di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale. Questa modalità di ripartizione delle spese **non si estende** agli **anni precedenti**, per i quali continua a valere la ripartizione effettuata nell'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Pertanto, per le spese sostenute nel **2007** le rate annuali continuano a essere tre e per quelle sostenute nel **2008** le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da tre a dieci).

Le **tipologie di interventi** previste sono:

- la **riqualificazione energetica** di edifici esistenti, con riferimento alla quale la detrazione spetta per una spesa **fino** a euro **100.000**;
- gli interventi sull'**involucro** di **edifici** esistenti, **coperture**, pavimenti, finestre e infissi e l'installazione di **pannelli solari**, **fino** a euro **60.000**

- di spesa;
- la **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, fino a euro 30.000** di spesa. Per lo stesso intervento **non è possibile cumulare** la detrazione del 55% con quella del 36%.

Canoni di locazione

Con riferimento alle detrazioni (non cumulabili e in misura fissa, nel rispetto di determinate soglie reddituali) per le **locazioni** è prevista la **sezione VI** che deve essere compilata, al **rigo E41**, dagli **inquilini** di immobili utilizzati come **abitazione principale** che:

- hanno **stipulato o rinnovato il contratto** ai sensi della L. 431/1998, che disciplina le **locazioni di immobili ad uso abitativo**;
- hanno stipulato o rinnovato **contratti convenzionali**;
- hanno **tra i 20 ed i 30 anni** e hanno stipulato un **contratto di locazione** ai sensi della L. 431/1998 per la «prima casa» che deve essere diversa

da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Nel **rigo E42** si indicano, invece, le detrazioni per i **dipendenti** che hanno **spostato la residenza per motivi di lavoro** in un **Comune** che dista dal Comune originario **almeno 100 km** o in un'altra **Regione**.

Altre detrazioni

La **sezione VII** consente al contribuente di inserire dati utili per poter usufruire di **ulteriori detrazioni**: quella **forfetaria** di euro **516,46** ai **non vedenti** (e non anche alle persone cui essi siano a carico) per il mantenimento dei **cani guida (rigo E43)**; le altre detrazioni (**rigo E44**) per le **borse di studio** delle Regioni o Province autonome di Trento e Bolzano per le spese di istruzione e per le **donazioni** (nel limite del **30%** dell'Irpef lorda) a «Ospedali Galliera» di Genova per il Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

Carlo Delladio

LA CIRCOLARE DI

LA SETTIMANA
fiscale

Direttore Responsabile: Ennio Bulgarelli
Coordinatore Editoriale: Mauro Rampinelli

GRUPPO 24 ORE

V²⁴ Valore aggiunto
per Imprese
e Professionisti

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE
Presidente: Giancarlo Cerutti
Amministratore Delegato: Donatella Treu
Direttore Generale Area Professionale: Eraldo Minella
Sede legale e direzione:
Via Monte Rosa n. 91 20149 MILANO
Redazione: Donatella Anesi - Martina Brunelli - Ilaria Callegari - Elisa Chizzola - Roberta Coser - Silvano Marchi - Paolo Sardi
Sede: Galleria dei Legionari Trentini n. 5 38122 Trento - Telefono 0461.20731 Fax 0461.239268
Periodico settimanale registrato presso il Tribunale

di Milano n. 578 del 18.12.2009

Abbonamenti 2010: Annuo € 189,00

Servizio Clienti Periodici: via Tiburtina Valeria, km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ) -

Tel. 023022.5680 oppure 063022.5680 Fax 023022.5400 oppure 063022.5400

e-mail: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com

Concessionaria esclusiva di pubblicità: Focus Media Advertising "FME Advertising Sas di Elena Anna Rossi & C."

Sede legale: P.zza A. de Gasperi n. 15 21040 Gerenzano (VA)

Direzione e Uffici: Via Canova n. 19 20145 Milano tel. 02.3453.8183 - fax 02.3453.8184 - e-mail: info@focusmedia.it

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org

www.24orefrizzera.it

Rivista licenziata il 14 aprile 2010